CAMERA DEI DEPUTATI N. 657

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALENSISE, PAZZAGLIA, CARADONNA, SERVELLO, MENNITTI, FRANCHI, TRIPODI, PIROLO, TRANTINO, TATARELLA, MACALUSO

Presentata il 4 ottobre 1979

Modifica dell'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, concernente il termine per la scelta del regime dei beni dei coniugi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto l'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, reca disposizioni transitorie in ordine al regime dei beni dei coniugi. La comunione legale introdotta nell'ordinamento dalla recente riforma costituisce un tratto caratteristico della riforma stessa con conseguenze notevoli sulla situazione patrimoniale dei coniugi e della famiglia.

Opportuna, pertanto, appare la norma transitoria dell'articolo 228 che intende consentire alle famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, di effettuare libere scelte in ordine al regime dei beni. Tuttavia il termine di due anni concesso per la effettuazione di negozi giuridici che consentano modificazioni o deroghe al regime della comunione, non appare assolutamente congruo per la vastissima fascia dei cittadini interessati in relazione alla insufficiente presa di coscienza da parte dei destinatari della norma appartenenti ad ogni categoria sociale.

Le notizie che si hanno da ambienti specializzati denunziano che sono innumerevoli i cittadini che non hanno assimilato convenientemente la necessità o la opportunità di compiere le scelte patrimoniali consentite dalla citata norma transitoria. È evidente che tali scelte patrimoniali hanno incidenza notevolissima sui rapporti economici all'interno ed all'esterno delle famiglie; d'altra parte la novità della normativa sulla comunione legale deve essere assimilata dagli interessati potenziali nella sua sostanza, non essendo evidentemente sufficiente ai fini sociali la mera presunzione di conoscenza derivante dalla pubblicazione della legge.

Va inoltre rilevato che gli enti locali, specialmente i grandi comuni, non solo non hanno svolto alcuna azione informativa nei confronti dei cittadini ma non hanno predisposto servizi efficienti per gli adempimenti che in materia di comunione di beni dei coniugi la legge ha devoluto agli ufficiali dello stato civile: tali carenze di servizio hanno prodotto e producono disagi notevoli per il reperimento della documentazione necessaria alla effettuazione dei negozi giuridici consentiti dalla norma transitoria ricordata e per lo stesso ricevimento delle manifestazioni di volontà da parte dell'ufficiale dello stato civile.

L'inefficienza dei servizi comunali, di fronte al prevedibile notevole numero degli atti di cui all'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, non garantisce la tempestività delle annotazioni degli stessi atti a margine degli atti di matrimonio, con possibili conseguenze dannose per gli interessati (e forse anche per i comuni) in relazione agli effetti di opponibilità ai terzi della legge riconosciuti alle annotazioni a margine degli atti di matrimonio.

Le considerazioni sopra svolte ci sembrano imporre che il termine di cui all'articolo 228 della legge il 19 maggio 1975, n. 151, sia prorogato di altri tre anni: tale congruo termine consentirà, anzitutto, attraverso l'auspicabile impegno divulgativo dei mezzi pubblici di informazione, una più completa presa di coscienza da parte dei cittadini delle caratteristiche del nuovo regime per il patrimonio dei coniugi e, conseguentemente, una scelta maggiormente consapevole da parte degli stessi cittadini interessati; nel contempo la proroga del termine servirà a rendere sensibili le amministrazioni comunali in ordine agli importanti compiti ad esse dalla legge devoluti, sia in sede di ricevimento delle dichiarazioni di volontà dei coniugi, sia in sede di annotazioni negli atti di matrimonio.

Confidiamo, pertanto, nella sollecita approvazione della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

L'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è sostituito dal seguente:

« Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di cinque anni della detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi, non manifesti la volontà contraria in un atto ricevuto dal notaio o dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui fu celebrato il matrimonio.

Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.

Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà. Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio ».